

SCHEMA DI CONTRATTO

per la cessione a titolo oneroso dei rifiuti metallici recuperati presso i Centri di Raccolta gestiti da S.I.A. S.p.A.

periodo 1° dicembre 2026 – 31 dicembre 2027, prorogabile per un massimo di due volte, ciascuna per una durata non superiore a sei mesi

TRA

S.I.A. – Società Igiene Ambientale S.p.A., con sede legale in [•], C.F. e P.IVA [•], in persona del Consigliere Delegato [•], munito dei necessari poteri (di seguito «**S.I.A.**»)

E

[•], con sede legale in [•], C.F. e P.IVA [•], iscritta al Registro delle imprese di [•], in persona di [•], in qualità di [•], munito dei necessari poteri (di seguito «**Acquirente**»; congiuntamente le «**Parti**»)

PREMESSO CHE

- a) S.I.A., con nota prot. n. [•] del [•], pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha avviato una ricerca di mercato per la cessione a titolo oneroso dei rifiuti metallici recuperati presso i Centri di Raccolta da essa gestiti (di seguito «**Avviso**»);
- b) il contratto, in quanto contratto attivo, è estraneo all'ambito di applicazione del D.Lgs. 36/2023 (art. 13, comma 2) ed è stato affidato nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione;
- c) l'Acquirente ha presentato offerta prot. S.I.A. n. [•] del [•] (di seguito «**Offerta**»), risultata la migliore secondo i criteri dell'Avviso;
- d) S.I.A. ha verificato il possesso dei requisiti dichiarati e, con provvedimento del [•], ha individuato l'Acquirente quale cessionario;
- e) prima della sottoscrizione l'Acquirente ha versato il deposito anticipato di cui all'art. 17 e ha trasmesso copia della polizza di cui all'art. 25;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e oggetto

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Sono allegati: A) Avviso; B) Offerta; C) regolamento dei Centri di Raccolta e informativa sui rischi specifici; D) verbale di coordinamento di cui all'art. 14.
2. Il contratto ha ad oggetto la cessione a titolo oneroso, con prelievo, trasporto e avvio a recupero a cura e spese dell'Acquirente, dei rifiuti metallici identificati dai codici EER 20 01 40 (metallo) prodotti presso i Centri di Raccolta gestiti da S.I.A. e EER 17 04 05 (ferro e acciaio) prodotti dalle attività aziendali.
3. In caso di contrasto tra le disposizioni del contratto e quelle degli allegati prevalgono, nell'ordine, il contratto, l'Avviso e l'Offerta, salvo che l'Offerta contenga condizioni più favorevoli per S.I.A.
4. Gli impegni migliorativi dichiarati dall'Acquirente nell'Offerta ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui ai criteri da B.1 a B.7 dell'Avviso costituiscono obbligazioni contrattuali a tutti gli effetti, sostituiscono i corrispondenti valori posti a base della procedura e sono soggetti alla disciplina degli artt. 8, 9, 17, 19, 24 e 26.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del contratto si intende per:

- a) «**CDR**»: ciascun Centro di Raccolta dei rifiuti urbani gestito da S.I.A., disciplinato dal D.M. 26 marzo 2026, n. 91;
- b) «**cassone**»: il contenitore scarrabile o di altra tipologia, fornito dall'Acquirente, destinato al deposito e al trasporto dei rifiuti;

- c) **«cassone non a norma»**: il cassone non conforme ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro di cui agli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 81/2008 o alle prescrizioni sui contenitori del D.M. 26 marzo 2026, n. 91, ovvero non integro, non a tenuta, privo di dispositivi di aggancio, chiusura e movimentazione efficienti, privo dell'identificazione dell'Acquirente e del codice EER, o comunque inadatto al contenimento del rifiuto e alla movimentazione in sicurezza presso il CDR;
- d) **«chiamata»**: la richiesta di ritiro trasmessa da S.I.A. ai sensi dell'art. 9;
- e) **«giorno lavorativo»**: ciascun giorno dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, salvo l'estensione offerta ai sensi del criterio B.5;
- f) **«valore mensile stimato»**: il quantitativo presunto annuo di cui all'art. 3 diviso dodici e moltiplicato per il prezzo minimo garantito P_{min}, pari a € [•];
- g) **«valore contrattuale stimato»**: il quantitativo presunto annuo moltiplicato per P_{min} e rapportato alla durata del contratto, comprensiva delle proroghe disposte;
- h) **«RENTRI»** e **«xFIR»**: il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e il formulario di identificazione in formato digitale di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

Art. 3 – Quantitativi

1. I quantitativi presunti annui sono pari a 145 t per il codice EER 20 01 40, non sono stimabili per il codice EER 17 04 05.
2. I quantitativi sono indicativi e non vincolanti. Non è previsto alcun conferimento minimo garantito, né alcun limite massimo al quantitativo che l'Acquirente è tenuto a ritirare. Scostamenti, anche superiori al 20%, non danno luogo a revisione del prezzo, a indennizzi o a pretese di alcun genere.

Art. 4 – Punti di prelievo

1. Il prelievo avviene presso i CDR di Deruta, Pettinaro (Marsciano) e Olmeto (Marsciano).
2. L'Acquirente è tenuto a eseguire il prelievo, agli stessi patti e condizioni, anche presso le ulteriori strutture che S.I.A. dovesse aprire o prendere in gestione nel territorio dei Comuni serviti, previa comunicazione con preavviso di quindici giorni. La chiusura, anche temporanea, di uno o più CDR non dà luogo a indennizzi.

Art. 5 – Durata e proroghe

1. Il contratto ha durata dal 1° dicembre 2026 al 31 dicembre 2027.
2. S.I.A. ha facoltà di prorogare il contratto, agli stessi patti e condizioni, per un massimo di due volte, ciascuna per una durata non superiore a sei mesi, mediante comunicazione a mezzo PEC trasmessa almeno trenta giorni prima della scadenza in corso. L'Acquirente è tenuto ad accettare la proroga.
3. La durata complessiva del contratto non può in ogni caso eccedere il 31 dicembre 2028. È escluso il rinnovo tacito.
4. Il rialzo unitario offerto e ogni altra condizione restano invariati per l'intera durata del contratto, ivi comprese le eventuali proroghe.

Art. 6 – Oneri a carico dell'Acquirente

1. Sono a carico esclusivo dell'Acquirente la fornitura, il posizionamento, la manutenzione e l'assicurazione dei cassoni e delle attrezzature, il prelievo, il carico, il trasporto, la pesatura, la gestione documentale e l'avvio a recupero dei rifiuti, nonché ogni altro onere connesso all'esecuzione del contratto.
2. Nessun onere, rimborso o addebito può essere posto a carico di S.I.A. a qualsiasi titolo.

Art. 7 – Modalità di erogazione

1. Il servizio è eseguito secondo una delle seguenti modalità: Modalità A – prelievo del materiale contenuto nel cassone stabilmente posizionato presso il CDR; Modalità B – scambio del cassone pieno con cassone vuoto, pulito e a norma, in un'unica soluzione.

2. La scelta della modalità per ciascun punto di prelievo compete a S.I.A. ed è modificabile in corso di rapporto con preavviso di dieci giorni, senza oneri aggiuntivi.

Art. 8 – Cassoni e attrezzature

1. I cassoni sono forniti dall'Acquirente a propria cura e spese e restano nella sua esclusiva disponibilità. S.I.A. non mette a disposizione alcun contenitore. Non è richiesta una dotazione minima di cassoni per ciascun punto di prelievo, fermo l'obbligo dell'Acquirente di disporre, in occasione di ogni ritiro, di un cassone a norma da posizionare in sostituzione di quello pieno, nonché dei cassoni di riserva eventualmente offerti ai sensi del criterio B.4.

2. I cassoni devono essere costantemente a norma, recare in modo visibile l'identificazione dell'Acquirente e il codice EER di destinazione ed essere idonei al tipo di mezzo impiegato. L'Acquirente adegua i cassoni alle prescrizioni del D.M. 26 marzo 2026, n. 91, entro i termini di adeguamento dei CDR previsti dal medesimo decreto, e comunque entro il 14 maggio 2027, nonché alle ulteriori prescrizioni normative o autorizzative sopravvenute.

3. S.I.A. contesta il cassone non a norma a mezzo posta elettronica o PEC, con documentazione fotografica. Dalla contestazione decorre la penale di cui all'art. 19, numero 3, fino all'effettiva sostituzione. S.I.A. ha facoltà di non utilizzare il cassone contestato e di interdirne la movimentazione.

4. Il cassone o l'attrezzatura danneggiati o non a norma devono essere sostituiti entro 48 ore dalla segnalazione, ovvero entro il minor termine offerto ai sensi del criterio B.3, decorso il quale si applica altresì, per il solo cassone o attrezzatura danneggiati, la penale di cui all'art. 19, numero 4.

5. S.I.A. non risponde del deterioramento dei cassoni derivante dal normale uso, né dei danni causati da terzi, salvo dolo o colpa grave del proprio personale.

Art. 9 – Termine di esecuzione dei ritiri

1. S.I.A. richiede il ritiro mediante chiamata trasmessa a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato dal referente dell'Acquirente ovvero, ove offerto, tramite il portale di cui all'art. 26. Le chiamate trasmesse dopo le ore 13:00 o in giorno non lavorativo si intendono pervenute alle ore 8:00 del primo giorno lavorativo successivo.

2. L'Acquirente esegue il ritiro entro e non oltre 48 ore dalla chiamata, ovvero entro il minor termine offerto ai sensi del criterio B.1; nel computo non si considerano il sabato, la domenica e i festivi, salvo l'estensione offerta ai sensi del criterio B.5.

3. Il rispetto del termine è presidiato dalle penali di cui all'art. 19, numeri 1 e 2, dall'esecuzione in danno di cui all'art. 21 e dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 22. Il termine non è qualificato come essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.

4. Il ritiro si intende eseguito con la rimozione del cassone pieno e il contestuale posizionamento del cassone sostitutivo a norma, attestati dall'emissione dell'xFIR.

Art. 10 – Determinazione del peso

1. Il peso è determinato presso la pesa a ponte di S.I.A. operativa dalle 7 alle 13 dal lunedì al sabato. Non è ammessa la pesatura in ingresso all'impianto di destino o altro impianto di pesatura.

2. Il peso così determinato, riportato nell'xFIR, fa fede ai fini della fatturazione.

Art. 11 – Qualità del materiale e contestazioni

1. Il materiale è ceduto nello stato di fatto in cui si trova, senza alcuna garanzia di composizione, purezza o resa.

2. Sono vietati decurtazioni di peso, declassamenti o riduzioni di prezzo unilaterali. L'eventuale eccedenza di frazioni estranee accertata in contraddittorio è dedotta dal peso fatturato per la sola quota eccedente la tolleranza.

Art. 12 – Destinazione, trasporto e tracciabilità

1. I rifiuti sono avviati esclusivamente a operazioni di recupero R4, eventualmente precedute da operazioni R12 e R13, presso l'impianto dichiarato nell'Offerta. Sono vietati lo smaltimento e la spedizione transfrontaliera in violazione del Reg. (UE) 2024/1157.
2. Indipendentemente dalla sussistenza del relativo obbligo di legge, il formulario di identificazione è emesso e gestito esclusivamente in formato digitale (xFIR) tramite il RENTRI. L'Acquirente, il trasportatore e l'impianto di destino assicurano la validazione, la compilazione e l'accettazione a destino nel sistema, e comunque la disponibilità per S.I.A. del formulario completo dell'accettazione entro cinque giorni lavorativi dal ritiro.
3. La proprietà e il rischio dei rifiuti passano all'Acquirente con la presa in carico presso il CDR, attestata dall'xFIR. Da tale momento l'Acquirente assume ogni responsabilità connessa alla gestione dei rifiuti.

Art. 13 – Trasportatori terzi

1. L'Acquirente può avvalersi per il trasporto esclusivamente dei soggetti indicati nell'Offerta o successivamente autorizzati per iscritto da S.I.A., purché iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali per la categoria e la classe adeguate e al RENTRI.
2. L'Acquirente risponde dell'operato dei trasportatori terzi come del proprio, anche ai fini delle penali, e garantisce il rispetto da parte loro di tutti gli obblighi del contratto.

Art. 14 – Sicurezza presso i CDR

1. In attuazione degli obblighi di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. 81/2008, le Parti si scambiano le informazioni sui rischi specifici e interferenziali e, prima del primo ritiro, sottoscrivono un verbale di coordinamento, aggiornato in caso di variazioni rilevanti.
2. L'Acquirente, anche per i trasportatori terzi, assicura che il personale impiegato sia formato, dotato dei dispositivi di protezione individuale, munito di tessera di riconoscimento, e osservi il regolamento del CDR e le disposizioni impartite dagli addetti di S.I.A., i quali possono sospendere le operazioni in caso di pericolo.
3. I mezzi impiegati devono essere in regola con le norme sulla circolazione stradale e con le revisioni periodiche delle attrezzature di sollevamento.

Art. 15 – Prezzo di cessione

1. Il prezzo unitario di cessione, in euro per tonnellata al netto di IVA, è determinato per ciascun mese solare di ritiro secondo la formula **$P(m) = \max \{ I(m) - Ct + R ; P_{min} \}$** .
2. **$I(m)$** è la media aritmetica delle quotazioni minime rilevate nel mese m dalla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi nel listino dei prezzi all'ingrosso, sezione rottami ferrosi, voce « *Rottami Ferro Cat. 02 (Raccolta e demolizione leggera)* ». Il valore è assunto così come pubblicato, senza rettifiche o detrazioni per oneri di trasporto, carico o lavorazione. Qualora nel mese non sia pubblicata alcuna rilevazione, si applica l'ultimo valore disponibile; in caso di cessazione o di modifica sostanziale della rilevazione, S.I.A. individua la fonte ufficiale equivalente e ne dà comunicazione all'Acquirente.
3. **Ct** è il costo di trasporto, pari a € 15/t al netto di IVA, determinato come media delle percorrenze dai CDR alla sede della società SIA SpA, invariabile per l'intera durata del rapporto, ivi comprese le eventuali proroghe.
4. **R** è il rialzo unitario fisso offerto, pari a € [•]/t, invariabile per l'intera durata del contratto, ivi comprese le eventuali proroghe.
5. **P_{min}** è il prezzo minimo garantito, pari a € 180,00/t al netto di IVA, applicabile qualora la somma $I(m) - Ct + R$ risulti inferiore. Non è previsto alcun tetto massimo.

6. Il prezzo di ciascun ritiro è determinato con riferimento all'indice del mese in cui il ritiro è stato eseguito; in caso di ritardo si applica il maggiore tra tale indice e quello del mese in cui il ritiro avrebbe dovuto essere eseguito.

Art. 16 – Fatturazione e pagamenti

1. S.I.A. emette fattura mensile posticipata, entro il giorno 15 del mese successivo, sulla base dei ritiri eseguiti nel mese, in regime di inversione contabile ai sensi dell'art. 74, commi 7 e 8, del D.P.R. 633/1972, allegando il riepilogo dei ritiri, dei pesi e degli indici applicati.

2. L'importo di ciascuna fattura è soddisfatto mediante imputazione al deposito di cui all'art. 17 e conseguente reintegro, ovvero, per la parte eccedente il deposito disponibile, mediante pagamento diretto nel termine di cui all'art. 17, comma 3.

3. È esclusa qualsiasi compensazione, ritenuta o decurtazione unilaterale da parte dell'Acquirente, anche in presenza di contestazioni. S.I.A. ha facoltà di compensare i propri crediti, anche per penali e risarcimenti, con le somme comunque dovute all'Acquirente.

Art. 17 – Deposito anticipato a scalare

1. Prima della sottoscrizione del contratto, e comunque prima del primo ritiro, l'Acquirente versa a S.I.A., mediante bonifico, un deposito cauzionale infruttifero pari a due mensilità del valore mensile stimato, ossia € 4.400. Il deposito costituisce l'unica garanzia richiesta e assiste tutte le obbligazioni dell'Acquirente.

2. Alla data di emissione di ciascuna fattura, S.I.A. imputa il relativo importo al deposito, che si riduce in misura corrispondente.

3. L'Acquirente reintegra il deposito fino all'importo di cui al comma 1, e paga l'eventuale parte di fattura eccedente il deposito disponibile, entro 30 giorni data fattura fine mese, ovvero entro il minor termine offerto ai sensi del criterio B.2.

4. S.I.A. può imputare al deposito anche le penali, gli interessi, i costi dell'esecuzione in danno e ogni altro credito derivante dal contratto, dandone comunicazione all'Acquirente, che provvede al reintegro entro dieci giorni.

5. Qualora la media dei corrispettivi fatturati in un trimestre superi del 20% il valore mensile stimato, S.I.A. può richiedere l'adeguamento del deposito a due mensilità della media effettiva; l'integrazione è versata entro quindici giorni dalla richiesta.

6. Il deposito, al netto di ogni credito di S.I.A., è restituito entro trenta giorni dalla cessazione del contratto e dalla definizione di tutte le partite, comprese le eventuali contestazioni pendenti.

Art. 18 – Ritardo nei pagamenti e sospensione

1. In caso di ritardo nel reintegro o nel pagamento decorrono, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, oltre all'importo forfettario di € 40,00 di cui all'art. 6 del medesimo decreto, salvo il maggior danno.

2. Decorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di reintegro o di pagamento, S.I.A. ha facoltà, ai sensi dell'art. 1460 c.c., di sospendere i ritiri e di affidarli a terzi in danno dell'Acquirente ai sensi dell'art. 21, fermo l'obbligo dell'Acquirente di provvedere ai ritiri al venir meno dell'inadempimento.

3. Il ritardo superiore a trenta giorni, ovvero il ritardo in due reintegri o pagamenti, costituisce causa di risoluzione ai sensi dell'art. 22.

Art. 19 – Penali

1. Ai sensi dell'art. 1382 c.c. e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, si applicano le seguenti penali:

N.	Fattispecie	Penale
1	Ritardo nel ritiro o nello scambio del cassone fino a 48 ore oltre il termine di esecuzione di cui all'art. 9	€ 150,00 per cassone e per giorno o frazione

N.	Fattispecie	Penale
2	Ritardo nel ritiro o nello scambio del cassone superiore a 48 ore oltre il termine di esecuzione	€ 350,00 per cassone e per giorno o frazione, oltre esecuzione in danno e facoltà di risoluzione
3	Cassone non a norma	€ 500,00 per cassone e per giorno, dalla contestazione fino all'effettiva sostituzione
4	Mancata sostituzione del cassone o dell'attrezzatura danneggiati entro 48 ore o entro il minor termine offerto (criterio B.3)	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
5	Decurtazione, declassamento o riduzione di prezzo unilaterale non assistiti da contraddittorio	€ 500,00 per evento, oltre restituzione e interessi
6	Inosservanza del regolamento del CDR, delle disposizioni degli addetti o delle misure di sicurezza	€ 300,00 per evento
7	Mancato reintegro o adeguamento del deposito nei termini	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
8	Inosservanza degli impegni migliorativi di cui ai criteri B.4, B.5 e B.7	€ 300,00 per evento e per giorno
9	Impiego di trasportatore non indicato nell'Offerta né autorizzato	€ 1.000,00 per evento
10	Conferimento a impianto diverso da quello dichiarato o autorizzato	€ 2.000,00 per evento e risoluzione
11	Spedizione transfrontaliera non autorizzata	€ 5.000,00 per evento e risoluzione

2. Qualora l'Acquirente abbia offerto un termine migliorativo ai sensi del criterio B.1, le penali di cui ai numeri 1 e 2 decorrono dallo scadere di tale termine e sono applicate in misura maggiorata del 50%.

3. La penale di cui al numero 4 non si applica al cassone per il quale sia in corso di applicazione la penale di cui al numero 3.

4. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% del valore contrattuale stimato; il raggiungimento di tale soglia costituisce causa di risoluzione ai sensi dell'art. 22.

Art. 20 – Applicazione delle penali

1. S.I.A. contesta l'inadempimento a mezzo PEC; l'Acquirente può presentare controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento. Decorso tale termine, ovvero qualora le controdeduzioni non siano ritenute fondate, S.I.A. applica la penale con comunicazione motivata.

2. Le penali sono imputate al deposito ai sensi dell'art. 17, comma 4, ovvero compensate con le somme dovute all'Acquirente. Esse, avendo natura risarcitoria, sono escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15, primo comma, n. 1, del D.P.R. 633/1972.

3. L'applicazione delle penali non esonera l'Acquirente dall'adempimento dell'obbligazione cui la penale si riferisce.

Art. 21 – Esecuzione in danno

In caso di ritardo superiore a 48 ore oltre il termine di esecuzione, di sospensione ai sensi dell'art. 18 o di risoluzione, S.I.A. può affidare i ritiri a terzi o eseguirli direttamente, addebitando all'Acquirente i costi sostenuti e l'eventuale differenza tra il prezzo contrattuale e il minor prezzo ricavato, oltre alle penali maturate.

Art. 22 – Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante dichiarazione di S.I.A. trasmessa a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) ritardo nel ritiro superiore a 48 ore oltre il termine di esecuzione di cui all'art. 9;
- b) ritardi reiterati nel ritiro, accertati per almeno tre volte nell'arco di un trimestre;
- c) ritardo nel reintegro del deposito o nei pagamenti superiore a trenta giorni, ovvero ritardo in due reintegri o pagamenti;
- d) conferimento a impianto diverso da quello dichiarato o autorizzato, ovvero smaltimento dei rifiuti;
- e) spedizione transfrontaliera non autorizzata;
- f) perdita o sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, dell'iscrizione al RENTRI o dell'autorizzazione dell'impianto di destino; sopravvenienza delle cause di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 o all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- g) reiterata inosservanza degli impegni migliorativi, accertata per almeno tre volte nell'arco di un trimestre;
- h) decurtazioni o declassamenti unilaterali reiterati per almeno due volte;
- i) raggiungimento del limite delle penali di cui all'art. 19, comma 4;
- j) mancata stipula o mancato rinnovo della polizza di cui all'art. 25;
- k) gravi o reiterate violazioni delle misure di sicurezza di cui all'art. 14;
- l) violazione del Codice etico o del Modello di cui all'art. 29;
- m) cessione del contratto in violazione dell'art. 28.

2. In caso di risoluzione, S.I.A. trattiene il deposito a compensazione dei propri crediti, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno, compresi i costi dell'esecuzione in danno.

Art. 23 – Recesso

1. S.I.A. può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di trenta giorni a mezzo PEC, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, riorganizzazione o cessazione del servizio, chiusura dei CDR o sopravvenienze normative, senza che l'Acquirente possa pretendere indennizzi o risarcimenti.

2. È escluso il recesso dell'Acquirente.

Art. 24 – Impianto di destino e sue variazioni

1. L'impianto di destino è quello dichiarato nell'Offerta. Ogni variazione è subordinata ad autorizzazione scritta di S.I.A., previa trasmissione della documentazione autorizzativa del nuovo impianto.

2. Qualora la variazione comporti il superamento della soglia chilometrica dichiarata ai sensi del criterio B.6, S.I.A. può negare l'autorizzazione. La variazione non autorizzata, ovvero eseguita nonostante il diniego, costituisce causa di risoluzione ai sensi dell'art. 22.

Art. 25 – Assicurazioni

1. L'Acquirente stipula e mantiene per l'intera durata del contratto una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO), con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro, estesa ai danni da inquinamento accidentale e ai danni a cose di S.I.A. in consegna o custodia, nonché l'assicurazione obbligatoria dei mezzi.

2. Copia della polizza e delle quietanze di rinnovo è trasmessa a S.I.A. prima del primo ritiro e a ogni scadenza. Franchigie e scoperti restano a carico dell'Acquirente.

Art. 26 – Rendicontazione e sistema informativo

1. Entro il giorno 10 di ciascun mese l'Acquirente trasmette a S.I.A., in formato elettronico elaborabile, il report dei ritiri del mese precedente, con indicazione per ciascun ritiro di data, CDR, codice EER, peso, estremi dell'xFIR e impianto di destino.
2. Ove offerto ai sensi del criterio B.7, l'Acquirente rende disponibile, per l'intera durata del contratto, il portale web e l'eventuale integrazione con i sistemi gestionali di S.I.A. alle condizioni e nei tempi dichiarati.

Art. 27 – Referenti e comunicazioni

1. L'Acquirente nomina un referente unico, reperibile nei giorni e negli orari di servizio. S.I.A. indica il proprio referente per l'esecuzione del contratto.
2. Le chiamate e le comunicazioni operative sono trasmesse a mezzo posta elettronica o tramite il portale; le contestazioni, le diffide e le comunicazioni di proroga, risoluzione e recesso sono trasmesse esclusivamente a mezzo PEC.

Art. 28 – Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Le operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Acquirente, o di cessione di ramo d'azienda, sono opponibili a S.I.A. solo previa verifica dei requisiti del subentrante e consenso scritto di S.I.A.
2. Fuori dai casi di cui all'art. 13, non è ammesso l'affidamento a terzi di prestazioni contrattuali.

Art. 29 – Codice etico e Modello 231

1. L'Acquirente dichiara di aver preso visione del Codice etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da S.I.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001, pubblicati sul sito istituzionale, e si impegna a rispettarne i principi e a farli rispettare al proprio personale e ai trasportatori terzi.
2. La violazione costituisce causa di risoluzione ai sensi dell'art. 22, fermo il risarcimento del danno. L'Acquirente può segnalare violazioni tramite il canale di segnalazione interna di S.I.A. di cui al D.Lgs. 24/2023.

Art. 30 – Protezione dei dati personali

Le Parti trattano i dati personali connessi all'esecuzione del contratto in qualità di titolari autonomi, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

Art. 31 – Adeguamenti normativi

1. L'Acquirente adegua a propria cura e spese l'esecuzione del contratto alle sopravvenienze normative, regolamentari e autorizzative, ivi comprese quelle relative ai CDR e alla tracciabilità dei rifiuti.
2. Qualora le sopravvenienze alterino in modo rilevante l'equilibrio del contratto, le Parti si incontrano per valutarne gli effetti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, S.I.A. può recedere ai sensi dell'art. 23.

Art. 32 – Spese e imposte

Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986. L'imposta di bollo e le eventuali spese di registrazione sono a carico dell'Acquirente.

Art. 33 – Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Spoleto.

Art. 34 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del codice civile e la normativa di settore vigente.

Art. 35 – Approvazione specifica di clausole

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Acquirente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

- a) art. 3 (assenza di quantitativi minimi e di revisione del prezzo);
- b) art. 4, comma 2 (estensione dei punti di prelievo e chiusura dei CDR senza indennizzo);
- c) art. 5, commi 2 e 4 (facoltà di proroga unilaterale di S.I.A., obbligo di accettazione e invariabilità delle condizioni);
- d) art. 6 (oneri a carico esclusivo dell'Acquirente);
- e) art. 7, comma 2 (modifica unilaterale della modalità di erogazione);
- f) art. 8, commi 2, 3 e 5 (obblighi di adeguamento dei cassoni, interdizione del cassone contestato, esonero di responsabilità di S.I.A.);
- g) art. 11, commi 2 e 3 (decadenza dalle contestazioni e divieto di decurtazioni);
- h) art. 15 (determinazione del prezzo e individuazione della fonte sostitutiva dell'indice);
- i) art. 16, comma 3 (divieto di compensazione a carico dell'Acquirente e facoltà di compensazione di S.I.A.);
- j) art. 17 (deposito anticipato, imputazione, adeguamento e trattenimento);
- k) art. 18 (interessi, sospensione dei ritiri e affidamento a terzi);
- l) artt. 19 e 20 (penali e loro applicazione);
- m) art. 21 (esecuzione in danno);
- n) art. 22 (clausola risolutiva espressa e trattenimento del deposito);
- o) art. 23 (recesso unilaterale di S.I.A. ed esclusione del recesso dell'Acquirente);
- p) art. 24 (limitazioni alla variazione dell'impianto di destino);
- q) art. 28 (divieto di cessione del contratto);
- r) art. 31 (adeguamenti normativi a carico dell'Acquirente e recesso di S.I.A.);
- s) art. 33 (foro esclusivo).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per S.I.A. S.p.A.	Per l'Acquirente
Il Consigliere Delegato _____	Il legale rappresentante _____

Per specifica approvazione delle clausole di cui all'art. 35, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Per l'Acquirente – il legale rappresentante _____